

5 maggio 2026

FOCUS GIURISPRUDENZA

[Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 3278 del 27 aprile 2026](#)

Il “quinto d’obbligo” se previsto dalla lex specialis, concorre alla determinazione del valore stimato dell’appalto e rileva ai fini della qualificazione SOA dell’operatore economico.

Con la **sentenza n. 3278 del 27 aprile 2026**, la **Quinta sezione del Consiglio di Stato** affronta un tema di particolare interesse sistematico nella disciplina dei contratti pubblici: **la rilevanza del c.d. “quinto d’obbligo” ai fini della determinazione dei requisiti di qualificazione SOA.**

La pronuncia si inserisce nel quadro interpretativo del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e assume rilievo soprattutto per la lettura coordinata degli **art. 14 e 120 del Codice**, nonché dell’**art. 30 dell’Allegato II.12**.

La controversia trae origine dalla procedura aperta indetta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale di strade, per un importo complessivo stimato pari a euro **14.779.542,07(comprensivo del quinto d’obbligo)**, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito della gara, il RTI classificato secondo l’impugnava l’aggiudicazione deducendo, tra gli altri motivi, la carenza del requisito SOA in capo all’aggiudicataria, la quale – pur ricorrendo all’avvalimento – non sarebbe stata qualificata per l’intero valore globale stimato dell’appalto comprensivo del quinto d’obbligo.

Il **TAR Abruzzo** aveva respinto il ricorso, ritenendo che il riferimento al quinto d’obbligo contenuto nel disciplinare avesse carattere meramente teorico o “artificiale”, privo di effettiva incidenza sulla qualificazione richiesta ai concorrenti.

Il **Consiglio di Stato** riforma totalmente tale impostazione.

Il cuore della decisione è rappresentato dall’affermazione secondo cui **il valore stimato dell’appalto deve comprendere anche il quinto d’obbligo quando questo sia espressamente previsto nella lex specialis, valore su cui deve essere misurata la qualificazione degli operatori economici partecipanti.**

Secondo il Collegio, infatti, **l’art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023** impone che il calcolo dell’importo stimato tenga conto del “valore massimo stimato”, comprensivo di opzioni e rinnovi previsti negli atti di gara.

La sentenza valorizza poi il collegamento con **l’art. 120, comma 9, del Codice**, osservando come il **“quinto d’obbligo” costituisca una vera e propria opzione contrattuale**, esercitabile solo se prevista nei documenti di gara iniziali. In questa prospettiva, **il Collegio afferma un principio di notevole impatto pratico: la qualificazione SOA deve essere parametrata non all’importo “base”**

dell'appalto, bensì al valore massimo potenzialmente eseguibile dall'operatore economico, comprensivo delle opzioni previste dalla lex specialis.

Di particolare interesse è il passaggio in cui il Consiglio di Stato censura l'interpretazione del TAR che aveva sostanzialmente “disapplicato” la clausola del disciplinare relativa al valore globale stimato.

La Sezione ribadisce che la previsione contenuta nella lex specialis, non essendo mai stata rettificata o modificata, vincolava tanto l'amministrazione quanto i concorrenti.

Il riferimento al valore globale dell'appalto, comprensivo del quinto d'obbligo, non poteva quindi essere degradato a mera indicazione teorica o virtuale, trattandosi invece di una componente del possibile assetto negoziale che incide direttamente sui requisiti di partecipazione.

Applicando tali coordinate interpretative al caso concreto, il Consiglio di Stato rileva che la società aggiudicataria, anche considerando le attestazioni SOA delle imprese ausiliarie e l'incremento del quinto previsto dall'Allegato II:12, raggiungeva un importo massimo qualificabile inferiore rispetto al valore globale stimato dalla procedura.

Da ciò deriva l'accoglimento dell'Appello e l'annullamento dell'aggiudicazione, per mancanza del requisito richiesto dalla legge di gara e dall'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice.

* * *

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3053 del 17/04/2026

Contratti Pubblici. Dichiarazione di subappalto necessario. E' sufficiente fornire una sola risposta positiva se il DGUE, costituito da un modello standard, presenta un'unica dichiarazione per il subappalto.

Il DGUE è costituito da un modello standard che presenta un'unica dichiarazione per il subappalto (“L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?”), rispetto alla quale è possibile fornire una sola risposta positiva, che non contempla la facoltà di specificare se l'impresa intenda ricorrere ad un subappalto di tipo “facoltativo” ovvero ad uno “necessario/qualificante”.

Questo è quanto affermato dal **Consiglio di Stato** con la sentenza in commento.

La questione trae origine da un ricorso proposto innanzi al **TAR Campania**, avente ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione afferente un appalto dei lavori di riqualificazione ed efficientamento, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, affidato ad un unico motivo di gravame, con il quale, parte ricorrente ha rilevato la genericità delle dichiarazioni sul subappalto riportate nei DGUE, che non consentivano di individuare con sufficiente chiarezza le categorie SOA delle lavorazioni affidate a terzi.

Il **Giudice di prime cure**, ha accolto il ricorso, avendo rilevato la genericità della dichiarazione di subappalto resa dall'aggiudicatario in sede di offerta, successivamente rettificata in sede di soccorso istruttorio mediante il deposito “di nuovi DGUE, sostitutivi di quelli originari, con i quali hanno radicalmente mutato le dichiarazioni rese in precedenza”.

Avverso le statuizioni del **TAR Campania**, l'impresa ricorrente ha proposto appello innanzi al **Consiglio di Stato**, il quale, istruita la causa, ha ritenuto errato l'assunto del **Giudice di Primo Grado**.

Preliminarmente, il **Collegio** ha ricordato, con la sentenza in commento, che *“A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor participationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale”* (C.d.S, VII, 6.6.2023, n. 5545).

Premesso ciò, nel caso di specie, il **Supremo Consesso** ha rilevato che la mandataria ha dichiarato nel DGUE di conferire in subappalto: *“tutte le lavorazioni previste dal presente appalto e consentite dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023”*, per una quota pari al 49,99%, specificando di voler subappaltare le lavorazioni inerenti a: *“impianti idrici elettrici, telefonici, condizionamento, scavi trasporti, carpenteria metallica, pavimentazioni”*, per una quota del 30%.

Per il **Collegio**, quindi, il contenuto delle dichiarazioni in esame, non presenta alcun elemento di genericità, *“...rappresentando invece la chiara volontà dell'offerente di ricorrere al subappalto necessario in relazione a tutte le lavorazioni “consentite dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023”*,

Ciò sulla base di un precedente espresso dalla stessa Sezione del Consiglio adito, in cui, in un caso analogo, ha affermato che *“la dichiarazione di <<subappaltare parti di opere appartenenti alle categorie ... nella misura consentita dalle vigenti disposizioni di legge e ... al 50% ad impresa qualificata>> soddisfa appieno l'onere formale della dichiarazione di subappalto [ndr necessario]”* (C.d.S, V, 26.2024, n. 820), *anche in ragione del fatto che il DGUE è costituito da un modello standard che presenta un'unica dichiarazione per il subappalto (“L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?”), rispetto alla quale è possibile fornire una sola risposta positiva, che non contempla la facoltà di specificare se l'impresa intenda ricorrere ad un subappalto di tipo “facoltativo” ovvero ad uno “necessario/qualificante”*.

In conclusione, per il **Collegio**, nel caso di specie, la volontà di far ricorso al subappalto espressa in sede di gara, non può che ritenersi riferita anche al subappalto necessario.

Alla luce delle superiori argomentazioni di diritto, il **Consiglio di Stato** ha accolto l'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

* * *

[Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3181 del 23/04/2026](#)

Contratti Pubblici. Il procedimento di aggiudicazione non concluso non fa sorgere in capo all'O.E. un affidamento tutelabile. Possibile revoca dell'atto endoprocedimentale senza la comparazione tra l'interesse pubblico e l'interesse del privato. Insussistenza del diritto di indennizzo. Termini e condizioni di applicabilità dell'art. 21 - quinquies della legge 241/90.

La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili, tipica dell'aggiudicazione provvisoria, non consente di applicare, nei suoi riguardi, la disciplina dettata dagli artt. 21-quinquies e 21-

nonies, l. n. 241/1990 atteso che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento; ne deriva che, non essendo configurabile una situazione di legittimo affidamento in capo al soggetto interessato, non è richiesto in siffatte ipotesi un particolare raffronto tra l'interesse pubblico, ritenuto preminente, e quello privato, recessivo e sacrificato. L'indennizzo è legalmente dovuto esclusivamente ai soggetti "direttamente interessati" dal provvedimento di revoca, vale a dire ai soggetti ai quali l'opzione revocatoria finisce per sottrarre, sia pure legittimamente e per ragioni di pubblico interesse, una utilità ovvero un bene della vita già acquisito al patrimonio

Questo è quanto affermato dal **Consiglio di Stato** con la sentenza in commento.

La questione trae origine da un ricorso proposto innanzi al **TAR Campania**, avente ad oggetto un provvedimento con il quale la S.A. aveva stabilito di *revocare (...) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-quinquies, l. 241 del 1990 il bando di gara (e tutti gli atti allo stesso presupposti) per la "fornitura e manutenzione denominata < Upgrade degli apparati di screening Bagagli a Mano EDS-CB C3> (CIG B233D31771)", senza riconoscimento di alcun indennizzo alla ricorrente, posizionatasi al primo posto della graduatoria.*

Nello specifico, la gara aveva per oggetto la sostituzione degli apparati X-Ray in dotazione con nuove apparecchiature più in linea con la nuova tecnologia moderne in tema di sicurezza aeroportuali (EDSCB C3) per una migliore funzionalità dei controlli dei bagagli a mano, senza l'obbligo di rimuovere liquidi (fino a 2 litri) e dispositivi elettronici, rendendo i controlli più veloci.

Nelle more della procedura di gara, **l'Unione Europea** nel 2024 ha emanato un Regolamento con il quale è stata disposta la "*modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune misure urgenti di sicurezza aerea relative ai dispositivi per lo screening di sicurezza di liquidi aerosol e gel*"; con tale decisione la Commissione Europea ha espresso la volontà di effettuare un controllo su tali macchinari di tipo C3 e che nelle more delle opportune verifiche, tali strumenti, potevano essere utilizzati solo per lo screening dei liquidi inferiori a 100 mL, e che solo dopo le verifiche da parte della Commissione UE, vi sarebbe stata la possibilità di innalzare la soglia dei liquidi trasportabili.

In conseguenza della suindicata decisione Unionale, la S.A., ritenendo non più sussistente l'utilità auspicata con l'indizione della gara, ha disposto la revoca della procedura di gara.

Avverso tale revoca, il concorrente posizionatosi al primo posto della graduatoria, ha impugnato il provvedimento di revoca deducendo l'illegittimità per assenza di motivazione adeguata che specificasse l'esistenza di un interesse pubblico sopravvenuto legato all'emanazione del nuovo Regolamento UE, nonché il mancato riconoscimento di un indennizzo conseguente alla presunta illegittimità del provvedimento di revoca.

Il **Giudice di prime cure**, ha rigettato il ricorso, avendo rilevato l'infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente.

Avverso le statuizioni del **TAR Campania**, l'impresa ricorrente ha proposto appello innanzi al **Consiglio di Stato**, il quale, istruita la causa, ha confermato totalmente la sentenza di primo grado, per le seguenti argomentazioni di diritto.

In merito al difetto di motivazione in ordine all'interesse pubblico sotteso al potere di revoca, il **Collegio** ha ricordato, richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi in materia di revoca della procedura di gara (si veda Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273) relativamente ad una fattispecie in cui la

revoca della procedura era del pari intervenuta dopo la redazione della graduatoria, che **“tenuto conto che il procedimento di aggiudicazione non si era ancora concluso, non era, del resto, necessaria l'invocata comparazione tra interesse pubblico al ritiro e interesse privato alla conservazione degli atti di gara, non essendo configurabile, prima dell'aggiudicazione definitiva, un affidamento tutelabile del concorrente....(e) a ciò non ostando l'avvenuta apertura delle offerte “.**

Il **Collegio**, quindi, chiarisce che **la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili, tipica dell'aggiudicazione provvisoria**, non consente di applicare, nei suoi riguardi, la disciplina dettata dagli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies*, l. n. 241/1990 atteso che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento; **“...ne deriva che, non essendo configurabile una situazione di legittimo affidamento in capo al soggetto interessato, non è richiesto in siffatte ipotesi un particolare raffronto tra l'interesse pubblico ritenuto preminente e quello privato recessivo e sacrificato.”**

Relativamente al mancato indennizzo in favore del concorrente, il **Collegio** ha ricordato che **“..l'indennizzo è legalmente dovuto esclusivamente ai soggetti "direttamente interessati" dal provvedimento di revoca, vale a dire ai soggetti ai quali l'opzione revocatoria finisce per sottrarre, sia pure legittimamente e per ragioni di pubblico interesse, una utilità ovvero un bene della vita già acquisito al patrimonio (tali non potendo essere, per definizione, considerati gli operatori economici, per il sol fatto che abbiano formulato la loro offerta in sede evidenziale). Per altro (e coerente) verso, laddove la misura revisionale incida motivatamente su atti amministrativi generali (quali sono gli atti indittivi di procedure evidenziali) non sussistono - prima della conclusione, con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, del procedimento - posizioni di affidamento qualificato, meritevoli di tutela compensativa indennitaria (Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2020, n. 2358)”**.

Alla luce delle superiori argomentazioni di diritto, il **Consiglio di Stato** ha rigettato l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

* * *

[Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3209 24/04/2026](#)

La sentenza in commento interviene sul tema dell'**applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) negli appalti pubblici** e, in particolare, sulla **verifica di equivalenza tra CCNL diversi**. Il **Consiglio di Stato** ha ribadito che l'equivalenza economica tra CCNL deve essere valutata esclusivamente sulla base delle componenti fisse della retribuzione globale annua. **Il “superminimo” non può essere utilizzato per colmare differenze retributive tra CCNL.**

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla circolare trasmessa in data odierna; **[“Appalti pubblici - applicazione del CCNL e giudizio di equivalenza: Consiglio di Stato sez. V, n. 3209/2026 - Tar Lazio sez. IV, 23 marzo 2026, n. 5361”](#)**

Tar Campania, Napoli, sez. VIII, n. 2078 del 26/03/2026

Nell'affidamento diretto con confronto competitivo tra operatori, è illegittima l'esclusione per omessa indicazione dei costi della manodopera quando sia provato il tempestivo caricamento sulla piattaforma telematica del documento contenente tali dati.

La sentenza in esame affronta un tema di crescente rilevanza nel sistema dei contratti pubblici delineato dal D. Lgs. n. 36/2023: il **rapporto tra formalismo documentale, funzionamento delle piattaforme telematiche e principi del risultato e del favor participationis nelle procedure di affidamento diretto**.

La controversia trae origine da una procedura di affidamento diretto ex **art. 50, comma 1, lett. b)**, del Codice dei contratti pubblici per il servizio di conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani. La società ricorrente, pur avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di minor prezzo, veniva esclusa sul presupposto della mancata indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

L'aspetto centrale della decisione risiede nella verifica concreta della completezza dell'offerta telematica. **Il TAR** osserva come la ricorrente avesse dimostrato il tempestivo caricamento sulla piattaforma di un file-busta, firmato digitalmente, contenente anche l'allegato relativo ai costi della manodopera. La prova veniva desunta dalla ricevuta automatica di caricamento, dall'impronta hash MD5, dalla firma digitale apposta anteriormente alla scadenza del termine e della documentazione prodotta in giudizio.

Il Collegio compie un passaggio particolarmente significativo laddove chiarisce che, **pur essendo pacifico il principio secondo cui l'indicazione dei costi della manodopera non è suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi degli artt. 101 e 108, comma 9, del Codice, nel caso concreto non si era in presenza di un'omissione sostanziale dell'offerta economica, bensì di un errore di valutazione della stazione appaltante circa il contenuto della documentazione trasmessa**.

La pronuncia si inserisce nel più ampio orientamento che distingue nettamente tra **integrazione postuma dell'offerta – vietata perché lesiva della par condicio – e mera verifica dell'effettivo contenuto della documentazione già tempestivamente presentata**. In tale prospettiva, il TAR valorizza la funzione probatoria dei sistemi telematici di gara, riconoscendo rilevanza decisiva agli elementi informatici attestanti il corretto caricamento dell'offerta.

Ulteriore profilo d'interesse concerne il tema dell'**autovincolo dell'amministrazione**. Sebbene la procedura fosse formalmente qualificata come affidamento diretto, il Comune aveva comunque strutturato un confronto competitivo tra più operatori economici secondo il criterio del minor prezzo. Da ciò **il TAR fa discendere l'obbligo della Stazione appaltante di far rispettare integralmente le regole procedurali autoimposte, richiamando il principio secondo cui anche nelle procedure semplificate l'amministrazione resta vincolata alle modalità comparative prescritte**. La decisione assume particolare rilievo anche sotto il profilo sistematico, poiché conferma come il nuovo Codice dei contratti pubblici non autorizzi letture eccessivamente formalistiche degli adempimenti di gara. I principi del risultato, della fiducia e della proporzionalità – più volte evocati dalla ricorrente – vengono implicitamente valorizzati dal Collegio nella misura in cui l'accertamento giudiziale privilegia la sostanza dell'offerta rispetto ad una ricostruzione meramente formale della documentazione caricata sulla piat

[TAR per il Lazio, sez. IV, 23 marzo 2026, n. 5361](#)

La sentenza in commento interviene sul tema di grande interesse pratico per gli operatori economici e per i consorzi stabili: **il rapporto tra scelta del CCNL applicabile, verifica di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e limiti alla modificabilità dell'offerta in gara.**

La sentenza ribadisce che, nel nuovo Codice dei contratti, **il CCNL applicato** non rappresenta più un elemento marginale o meramente dichiarativo, ma **incide direttamente sulla struttura dei costi della manodopera e quindi sulla formulazione dell'offerta economica**. Il concorrente può scegliere di applicare il CCNL indicato dalla Stazione appaltante oppure un diverso contratto collettivo, purché garantisca tutele equivalenti. Tuttavia, tale scelta deve essere chiara e definitiva già al momento della presentazione dell'offerta. Non è consentito modificare successivamente il CCNL dichiarato, poiché ciò altererebbe un elemento essenziale dell'offerta.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla circolare trasmessa in data odierna: [“Appalti pubblici - applicazione del CCNL e giudizio di equivalenza: Consiglio di Stato sez. V, n. 3209/2026 - Tar Lazio sez. IV, 23 marzo 2026, n. 5361”](#)

PARERI MIT SUPPORTO GIURIDICO

[Parere MIT n. 4150 del 21/04/2026](#)

Contratti pubblici. Determinazione del momento in cui l'O.E. deve prestare la garanzia di cui all'art. 117, comma 9, del Codice dei contratti ai fini del pagamento della rata di saldo. L'emissione del certificato di collaudo provvisorio costituisce la condizione per il pagamento della rata di saldo Art. 27 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti.

Con il parere in esame, il MIT ha fornito dei chiarimenti in merito alla corretta individuazione del momento in cui sorge, in capo all'impresa esecutrice, il diritto al pagamento della rata di saldo, con conseguente obbligo di prestare apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa nella misura dettagliata dall'art. **117, comma 9** del Codice dei Contratti.

Nello specifico, con riferimento a quanto disposto dalla norma sopra richiamata, si chiede se in base al tenore letterale dell'art. **117 comma 9** del Codice dei Contratti, se la disposizione si applichi esclusivamente nei casi in cui, per la verifica della prestazione, venga utilizzato il collaudo, ovvero nelle ipotesi in cui, in luogo del collaudo o della verifica di conformità, sia utilizzato il certificato di regolare esecuzione o forme semplificate di attestazione per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro

Il MIT, riscontrando la suddetta richiesta, preliminarmente ha chiarito che sia il **certificato di collaudo**, sia il **certificato di regolare esecuzione sono due forme di "collaudo"**, ma con differenti ripercussioni in termini di accettazione dell'opera da parte della committenza, a norma dell'art. 1655 codice civile. Nel caso di certificato di collaudo, l'opera viene accettata non al momento del collaudo provvisorio (da emettere entro 6 mesi dalla fine lavori), **ma al momento della approvazione dello stesso, o espressa o con il silenzio di cui all'art. 116, c. 2 del Codice dei contratti pubblici (due anni e due mesi).**

Fatta questa precisazione il MIT chiarisce che “...***L'appaltatore ha diritto al pagamento della rata di saldo al momento di emissione del certificato di collaudo provvisorio a norma dell'art. 27 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, tra il momento di emissione del collaudo provvisorio e il momento della accettazione dell'opera (approvazione del collaudo) vi è l'applicazione dell'art. 117, c. 9 del Codice, ossia la garanzia sulla rata di saldo.***

Nel caso di certificato di regolare esecuzione, emesso entro 3 mesi dalla fine dei lavori e seguito dalla conferma del RUP, **l'opera si considera accettata e si procede al pagamento della rata di saldo senza necessità di garanzia**, ferma restando l'applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c..

* * *

Parere MIT n. 4160 del 21/04/2026

Contratti pubblici. Cause di incompatibilità del collaudatore - partecipazione alla procedura di gara art. 116, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023. Chiarimenti.

Con il parere in esame, il **MIT** ha fornito dei chiarimenti in merito alla individuazione delle cause di incompatibilità del collaudatore nell'espletamento delle funzioni ad esso spettanti alla luce dell'art. **116, comma 6, del Codice dei Contratti**, con particolare riferimento alla **lettera e)** del suddetto articolo, a norma del quale “*Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara*”.

Nello specifico, con riferimento a quanto disposto dalla norma sopra richiamata, si chiede che cosa deve intendersi per “**procedura di gara**”, quale possibile causa di incompatibilità del collaudatore; per esempio, espone l'interessato, può rientrarvi. “*L'aver ...meramente partecipato alla procedura per l'affidamento della direzione lavori (senza vincere la gara)*”.

Il **MIT**, riscontrando la suddetta richiesta, ha chiarito che, alla luce della disposizione richiamata, **l'art. 116, comma 6 lett. e) del d.lgs. 36/2023** e ss.mm.ii. va interpretato secondo il criterio ermeneutico della *ratio legis*, volto a prevenire ed evitare la mancanza di terzietà e imparzialità sia nei confronti della committenza, sia nei confronti dell'appaltatore, pertanto, per il **MIT** la “**procedura di gara**” a cui si riferisce la norma **sia quella per l'affidamento dei lavori, servizi o forniture da collaudare e/o da sottoporre a verifica di conformità**.

* * *

Parere MIT n. 4207 del 21/04/2026

Il requisito della cifra d'affari (2,5 volte va riferito all'intero importo a base di gara, e non alle singole categorie, quale indice della capacità economica complessiva dell'operatore.

Il **parere** in esame affronta una questione interpretativa di rilievo pratico concernente l'ambito di applicazione del requisito della **cifra d'affari previsto dall'art. 2, comma 6, dell'Allegato II.12 al D. Lgs. n. 36/2023**, con specifico riguardo alla sua **parametrazione rispetto all'importo dell'appalto**.

L'amministrazione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale espresso dal TAR Puglia-Lecce (Sent. n. 386/2024), chiarisce che la richiesta di una cifra d'affari pari a 2,5 volte l'importo a base di gara costituisce un requisito ulteriore e autonomo rispetto al sistema di qualificazione per classifiche, destinato ad operare nei soli appalti di importo superiore alla soglia di euro 20.658.000.

Elemento centrale della motivazione è l'individuazione della ratio della norma, ravvisata nell'esigenza di garantire un'effettiva **capacità economico-finanziaria dell'operatore in relazione all'intero appalto**, e non limitatamente alle singole categorie dei lavori. In tale prospettiva, la classifica VIII viene interpretata non come limite massimo di qualificazione, ma come soglia oltre la quale si impone un rafforzamento dei requisiti partecipativi.

Coerentemente con tale impostazione, il parere conclude che il parametro della cifra d'affari debba essere riferito all'importo complessivi posto a base di gara e non alle sole categorie per le quali sia richiesta la classifica VIII. Tale soluzione appare in linea con una lettura sistematica della disciplina, che valorizza la funzione selettiva e di garanzia del requisito in relazione alla complessità e rilevanza economica dell'affidamento.

L'interpretazione offerta si inserisce, dunque, nel solco di un orientamento volto ad assicurare un adeguato livello di affidabilità degli operatori economici nelle procedure di maggiore importo, evitando letture riduttive che potrebbero compromettere l'effettività dei controlli sulla capacità esecutiva complessiva dell'aggiudicatario.